

**ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
DEL MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI EPIZEFIRI**

Tra:

Direzione regionale Musei Calabria (già Polo Museale della Calabria, di seguito denominata "Direzione Musei") CF 98108420781 con sede in Cosenza, Via Gian Vincenzo Gravina - Palazzo Arnone, nella persona del Direttore ad interim, Dott. Filippo Demma, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

e

Comune di Locri (di seguito denominato "Comune") CF 81000410803 con sede in Locri, Via Matteotti, 152 89044, nella persona del Sindaco Dott. Giuseppe Fontana, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

PREMESSO CHE

- l'art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») del d.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito Codice) stabilisce, al comma 1, che «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati», al comma 2, che «la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze» e, infine, al comma 3, che «la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»;
- l'art. 111 del Codice stabilisce che «le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati» (comma 1) e che «la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata» (comma 2). Quella pubblica «si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione» (comma 3), mentre quella privata «è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (comma 4);
- l'art. 112, del Codice dispone che «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica» (comma 4), e che «lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4» (comma 5);
- l'art. 42, co. 2, lettera o) del D.P.C.M. del 2 Dicembre 2019, N. 169, attribuisce alle Direzioni Regionali Musei, tra gli altri, il compito di promuovere la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale;

- l'art. 42, co. 2, lettera e) del D.P.C.M. del 2 Dicembre 2019, N. 169 attribuisce al Direttore regionale la funzione di stabilire l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonché i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e 3, interessati;
- il Ministero della Cultura, d'ora in poi MiC, già Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, dal 2016 ha promosso il programma MuSST (Musei e sviluppo dei sistemi territoriali), con l'obiettivo di avviare la sperimentazione di modalità di valorizzazione integrata territoriale e di raggiungere la finalità di trasformare il patrimonio culturale in capitale territoriale favorendo la collaborazione intersettoriale tra soggetti pubblici e privati;
- ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura determinando i casi di libero accesso e di ingresso gratuito, le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo, nonché le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati e attraverso l'impiego di nuove tecnologie informatiche;

VISTI

- il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";
- il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2014 recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*" con il quale viene individuato, tra gli altri, il Polo museale della Calabria, con sede in Palazzo Arnone, Via Gian Vincenzo Gravina, 87100 Cosenza – CF 98108420781;
- il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43 recante "*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014*" e in particolare l'art. 1, comma h, numero 11, che ha trasferito al Polo Museale della Calabria nuovi istituti e luoghi della cultura, tra cui il Museo e Parco Archeologico nazionale di Locri Epizefiri (da ora in poi denominato Parco);
- il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l'altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da "Polo" a "Direzione regionale musei Calabria";
- il Decreto Direttoriale del 04.02.2021 rep. n°79 n. 56, e il Contratto individuale di lavoro per l'affidamento dell'incarico di funzione Dirigenziale *AD INTERIM* della Direzione regionale Musei della Calabria al dott. Filippo Demma, sottoscritto il 04.02.2021 con rep.n°8 e debitamente registrato alla Corte dei Conti il 09.02.2011 al n. 256;
- il verbale di consegna sottoscritto in data 11 gennaio 2017 per effetto del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, con cui il Museo, con gli oggetti archeologici inventariati esposti e i depositi presenti e il Parco Archeologico, passa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia alle competenze dell'allora Polo Museale della Calabria oggi Direzione Regionale Musei Calabria;
- l'art. 6, comma 1 del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, in virtù del quale il Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo è rinominato Ministero della Cultura;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D. M. 21 febbraio 2018 di «adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il «regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»;
- il Decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato il quale prevede all’art. 2 comma 7 che “Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l’abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all’articolo 1, comma 1, con l’accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attività anche non espositive”;

CONSIDERATO CHE

- tra le parti è in essere un Protocollo di Intesa inerente l’Accordo di valorizzazione relativo all’utilizzo e alla gestione della sede museale di Palazzo Nieddu in Locri, sottoscritto in data 19 dicembre 2017, ed acquisito agli atti della DRM Calabria al Rep. Convenzioni Italia n. 12 del 28/12/2017. La durata di tale Accordo è fissata in 20 anni dalla sottoscrizione, con scadenza il 19 dicembre 2037;
- il Comune di Locri (RC), oltre ad avere tra i propri fini statutari la valorizzazione e la promozione culturale di tutto il territorio ad esso afferente, ha manifestato presso la Direzione Regionale Musei Calabria la volontà e la disponibilità di collaborare attivamente alla valorizzazione dell’intero Parco archeologico Nazionale di Locri Epizefiri, strutturando e allargando la collaborazione già in essere per la valorizzazione del Museo del Territorio di Palazzo Nieddu a tutto il patrimonio afferente;
- la proficua collaborazione tra la Direzione regionale musei Calabria e il Comune di Locri ha consentito finora di perseguire efficaci attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione pubblica del Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e delle sedi museali ad esso afferenti;

tutto ciò premesso,

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI VALORIZZAZIONE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto)

Il presente Accordo ha come oggetto la valorizzazione dell’area demaniale denominata Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri ivi comprese tutte le sedi espositive afferenti (Museo archeologico nazionale di Locri Epizefiri, Complesso museale del Casino Macrì e Museo del Territorio di Palazzo Nieddu), assegnata al Polo museale della Calabria, ora Direzione regionale Musei Calabria ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014*” e in

particolare l'art. 1, comma h, numero 11.

La proprietà di tali immobili, come risultante dai dati catastali, risulta essere intestata al Demanio dello Stato - Ministero dei Beni Culturali con sede in Roma, ad esclusione dell'immobile in cui ha sede il Museo del Territorio di Palazzo Nieddu, che risulta essere di proprietà del Comune di Locri.

Articolo 3 (Finalità generali)

La Direzione regionale Musei Calabria in coerenza con le previsioni dell'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nell'ambito del proprio mandato istituzionale, si propone l'obiettivo di incrementare la valorizzazione e la fruizione del Parco Archeologico, che rappresenta una risorsa di rilievo del patrimonio culturale calabrese e in particolare del Comune di Locri e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Il presente Accordo viene stipulato pertanto nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti il cui obiettivo è incrementare la fruizione e la valorizzazione del Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri ed ha per oggetto la realizzazione di una forma coordinata di collaborazione mirata alla valorizzazione del sito.

Articolo 4 (Attività - Servizi di visite guidate, sorveglianza, sicurezza, messa in funzione impianti)

La Direzione regionale Musei Calabria, come da Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43 sopra citato, si occuperà della gestione del sito, attuando forme attive di collaborazione alla gestione con gli Enti firmatari del presente accordo, anche con il coinvolgimento delle forze sociali del territorio, al fine di garantire le seguenti attività:

- direzione scientifica;
- attività funzionali alla valorizzazione e promozione del Parco Archeologico e delle relative sedi museali;
- servizi di sicurezza ex D. Lgs. 81/08;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 4 bis.

Il Comune concorrerà alla valorizzazione del sito attraverso forme di collaborazione attiva, come meglio specificato di seguito, garantendo:

- la proposizione di attività funzionali alla valorizzazione e promozione del Parco;
- la promozione turistica del sito attraverso i propri canali istituzionali e la proposizione di attività specifiche legate alla conoscenza, all'informazione e alla valorizzazione dell'area vasta sulla quale insiste il Parco Archeologico;
- i servizi legati all'informazione, alla valorizzazione ed alla piena fruizione del sito.

Articolo 4 bis (sicurezza, manutenzioni, pulizie, utenze)

La Direzione regionale Musei Calabria si impegna altresì a sostenere gli oneri della manutenzione straordinaria e ordinaria, quest'ultima comprendente la manutenzione dei servizi igienici e degli impianti, la cura del verde e la pulizia straordinaria e ordinaria dei percorsi di visita del sito. Le spese di utenza sono a carico della Direzione regionale Musei Calabria. Per quanto concerne la sede del Museo del territorio di Palazzo Nieddu, si rimanda all'Accordo di valorizzazione già in essere.

Articolo 5 (Spazi e orari di esercizio)

Ai sensi della normativa vigente e con riferimento alle circolari ministeriali in vigore, la Direzione Musei stabilisce gli orari di apertura del Museo e del Parco Archeologico e l'importo dei biglietti, garantendo l'attività rivolta all'utenza nei giorni e nei periodi stabiliti e secondo le disposizioni del Ministero, comprese le eventuali giornate gratuite e le aperture straordinarie e tenuto conto della necessità di adeguare la fruizione del sito alle disposizioni in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dei visitatori.

Articolo 6 (Direzione Museo)

La Direzione regionale Musei Calabria, anche tramite la figura del Direttore della sede museale, provvede alla

Direzione scientifica delle sedi espositive e del Parco Archeologico e all'organizzazione dello stesso al fine di accrescere la fruizione e la valorizzazione dei Beni Culturali in essi contenuti.

Articolo 7 (Attività in capo al Comune)

Il Comune si impegna, con risorse umane proprie e con eventuali risorse economiche proprie, a supportare la Direzione Musei nella valorizzazione del sito. Nell'ottica di un'offerta culturale integrata di lungo periodo, il Comune, di concerto e previa approvazione da parte della Direzione Musei, potrà presentare e svolgere all'interno del Parco progetti di valorizzazione, eventi, visite guidate e ogni altra attività mirata alla migliore conoscenza e fruizione del sito, secondo modalità specifiche da regolamentare.

Il progetto tecnico-scientifico delle iniziative di valorizzazione è definito e approvato in comune tra le parti secondo modalità specifiche da regolamentare.

Il Comune, tramite progetti specifici e linee di finanziamento dedicate, potrà concorrere alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di valorizzazione dell'area, anche nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità del sito, nonché alla realizzazione di eventi all'interno degli spazi di competenza della Direzione regionale.

Il Comune si impegna ad offrire supporto e collaborazione nel coinvolgimento delle parti sociali del territorio nel caso in cui la Direzione regionale Musei Calabria decida avvalersi dell'opportunità di siglare Convenzioni per regolare servizi strumentali destinati alla fruizione e alla valorizzazione, anche attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico per l'individuazione di partner secondo il DM n. 259 del 29/05/2019 recante "Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell'attività degli Enti del terzo settore operanti all'interno degli Istituti del Ministero per i beni e le Attività culturali" e l'art. 134 c. 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici".

Articolo 8 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo, che viene pattuito per la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, potrà essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti stabilendone eventualmente anche il rinnovo.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra parte di almeno trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Altresì la durata del presente Accordo potrà variare in diminuzione a seguito di disposizioni impartite dal Ministero della Cultura. E' esclusa la facoltà di tacito rinnovo dell'accordo.

Articolo 9 (Invarianza finanziaria)

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le parti, pertanto dall'applicazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle rispettive parti.

Articolo 10 (Facoltà di revoca)

La Direzione regionale Musei si riserva la facoltà di revocare il presente Accordo per ragioni di pubblico interesse.

Articolo 11 (Riservatezza)

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto del presente Accordo, dei quali siano venuti in qualche modo a conoscenza.

Articolo 12 (Trattamento dei dati)

Nell'ambito del presente contratto e per l'esecuzione delle attività ad esso inerenti, ciascuna parte può entrare in possesso e conseguentemente trattare dati personali relativi all'altra parte. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), come aggiornato ai sensi del regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo, le parti si impegnano a trattare tali dati

secondo principi di correttezza, liceità e pertinenza, nel pieno rispetto delle disposizioni e adempimenti previsti dal Codice, con particolare riguardo a quanto disposto in tema di misure minime di sicurezza.

Articolo 13 (Identità visiva)

Le parti tuteleranno e promuoveranno l'immagine della Direzione regionale Musei Calabria, in particolare l'utilizzazione del logo della Direzione Musei da parte degli Enti firmatari per scopi regolati dal presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 14 (Divieto di Cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Articolo 15 (Disposizioni finali)

La Direzione Musei si impegna ad assicurare la partnership necessaria per la migliore valorizzazione del Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri.

Qualora gli Enti firmatari concorrano al raggiungimento degli scopi del presente accordo con personale proprio, dovranno garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Accordo, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il presente Accordo è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale, non comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati. Il presente atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 642.

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra i sottoscrittori si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo che si rendessero necessarie saranno concordate in forma scritta tra le parti.

Le attività decise nell'ambito del presente accordo saranno promosse e comunicate dalle parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni sia separatamente ed eventualmente, attraverso iniziative mirate di comunicazione da concordare caso per caso tra le parti, facendo sempre esplicito riferimento al presente accordo.

Articolo 16 (Foro competente)

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di valorizzazione, saranno perseguite risoluzioni amichevoli in via prioritaria, successivamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

Cosenza,

Direzione regionale Musei Calabria
Il Direttore *ad interim*
Dott. Filippo Demma